Allegato sub "A" al n. 52170 di rep e n. 2749 di fasc. 52170/3

STATUTO della
"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA SALVAGUARDIA DELLE FORTIFICAZIONI A NORD-EST "
con sede in Cavasso Nuovo

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA SALVAGUARDIA DELLE FORTIFICAZIONI A NORD-EST", che piu' brevemente potra' essere denominata anche come "A.S.S.F.N.E." con sede in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9,.
Il simbolo utilizzato dall'associazione sara' costituito da una casamatta in roccia per cannone con una torretta sottostante per mitragliatrice, lo sfondo dominato da due monti e la sigla ASSFNE in senso obliquo discendente da sinistra verso destra.
Art. 2 - Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:
- la conservazione interna ed esterna mediante regolare concessione di una o piu' opere di difesa permanente localizzate nella zona Carnia dopo accurata ricerca sul posto;
- lo studio approfondito (sia storico che tecnico) delle fortificazioni risalenti al Vallo Alpino ed al sistema difensivo contemporaneo, realizzate alla frontiera Nord orientale;
- il recupero con conseguente restauro di reperti, documenti e tutte quelle testimonianze che possano contribuire a quanto sopra descritto;
- la collaborazione con le direzioni di archivi, biblioteche, musei sia civili che militari oltre ad altre associazioni operanti nello stesso campo di studio;
- l'eventuale pubblicazione di compendi non vincolati da scadenza fissa.
Art. 3 - La durata dell'associazione e' fissata sino al 31 dicembre 2030.
Art. 4 - L'associazione e' apolitica, apartitica e tassativamente contraria ad ogni forma di lucro. Il patrimonio sociale sara' composto dai contributi annui dei soci ordinari, dalle elargizioni dei soci sostenitori nonche' da ogni altra fonte non derivata da alcuna forma di commercio.
Art. 5 - Sono ammesse a svolgere l'attivita' cosi' come descritto nell'art 2, tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore eta', senza distinzione di sesso, razza e religione e dimostrino buona condotta civile e morale.
Art. 6 - I soci sono contraddistinti dalle seguenti categorie;
- soci ordinari: sono quelle persone che risultano regolarmente iscritte, versano la quota sociale ed hanno diritto di voto nell'assemblea generale;
- soci sostenitori: hanno le stesse caratteristiche dei soci ordinari, ma in piu' versano oltre al contributo sociale una quota supplementare a loro discrezione;
- soci onorari: sono tutte quelle persone, enti o istituzioni

che possono portare prestigio all'associazione.
Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti a versare la quota di iscrizione o rinnovo fissata annualmente dal consiglio direttivo.
Art. 7 - L'associazione e' formata dai seguenti organi:
- il presidente;
- il segretario;
- due consiglieri;
- il revisore dei conti;
- il collegio dei probiviri;
- il consiglio direttivo;
- l'assemblea generale.

Art. 8 - Il presidente e' garante unico del rispetto e della correttezza delle norme illustrate nello statuto ed opera altresi' per il buon andamento dell'assemblea generale, cura insieme al segretario le relazioni ufficiali dell'associazione con persone od enti esterni, firma con il revisore dei conti i bilanci, ha la firma della corrispondenza, puo' in casi urgenti esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Aiutato dal segretario provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea generale.
Il segretario cura le relazioni con i soci, ne aggiorna l'elenco e redige gli atti ufficiali dell'associazione. In collaborazione con il consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale per l'attuazione delle iniziative sociali. Di tale attivita' presenta dettagliata relazione al revisore dei conti ad ogni richiesta di quest'ultimo. Sostituisce il presidente ogni qual volta si renda necessario, ed in caso di dimissioni di quest'ultimo assume la gestione commissariale dell'associazione, riunendo entro trenta giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.
I consiglieri organizzano e coordinano i progetti di particolare interesse per l'associazione, possono inoltre, in caso di impedimento del presidente e del segretario, rappresentare l'associazione ogni qualvolta cio' si rende necessario.
Il revisore dei conti, che restera' in carica per 2 (due) anni, sovraintende alla gestione economica dell'associazione, ne predispone il bilancio sia consuntivo che preventivo che presenta annualmente all'assemblea generale per l'approvazione, controfirmandoli e corredandoli con una breve relazione sulla gestione finanziaria dell'associazione. Da' il proprio parere consultivo ad ogni operazione di carattere finanziario intrapresa dal consiglio direttivo.
Il collegio dei probiviri risolve le vertenze sorte tra i soci, nonche' eventuali conflitti di competenza sorti tra i consiglieri e tra i vari organi, dando il suo parere ogniqualvolta il presidente lo richieda, o la maggioranza dei consiglieri ne faccia domanda. Il collegio dura in carica 2

(due) anni ed e' composto da 3 (tre) soci eletti dall'assemblea generale e possono essere rieletti. E' compito dei probiviri comminare provvedimenti disciplinari a carico dei soci come l'ammonizione scritta, la sospensione a termine e l'espulsione, che saranno via via effettuate dal consiglio direttivo preventivamente informato per iscritto.

Art. 9 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, o su richiesta del presidente. Dura in carica 2 (due) anni ed e' l'organo di gestione dell'associazione, inoltre ne amministra il capitale. E' compito del consiglio direttivo deliberare l'ammissione dei nuovi soci, convocare l'assemblea generale predisponendone l'ordine del giorno. Redige i bilanci, cura l'attuazione delle delibere assembleari e l'osservanza dello statuto.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del consiglio direttivo per 3 (tre) sedute ordinarie consecutive comporta la sua decadenza dalla carica. Quando un consigliere cessa per qualsivoglia motivo dalla carica prima del termine biennale, il consiglio direttivo nomina all'unanimita' il sostituto, che ricopre la carica fino alla scadenza del secondo anno.

Art. 10 - Il consiglio direttivo e' formato dal presidente, dal segretario e dai 2 (due) consiglieri, cariche nominate dal consiglio direttivo stesso a votazione segreta. Le cariche hanno validita' di 2 (due) anni, sono gratuite e sono riproponibili. In caso di parita' di voti viene eletto il socio piu' anziano. Gli incarichi che si rendessero vacanti per vari motivi, saranno ricoperti dal socio primo tra i non eletti nel consiglio direttivo. Ad ogni riunione del consiglio direttivo il segretario e' tenuto a redigerne il verbale che sara' firmato da tutti i membri del consiglio stesso.

Art. 11 - Nessun compenso e' dovuto ai membri del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e degli organi dell'assemblea generale.

Art. 12 - L'assemblea generale dei soci effettivi dell'associazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno tramite avviso di convocazione scritto firmato dal presidente e dal segretario inoltrato ai soci almeno sette giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve inoltre essere affisso all'albo dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio direttivo ha facolta' di riunire l'assemblea generale in via straordinaria in caso di particolari esigenze, quando si debba ricorrere a modifiche dello statuto, oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci effettivi.

All'assemblea generale possono partecipare sia i soci ordinari sia quelli sostenitori che onorari, mentre soltanto i soci

ordinari e quelli sostenitori hanno diritto di voto. E' compito dell'assemblea generale eleggere ogni 2 (due) anni il presidente che a sua volta scegliera' il segretario e due scrutatori nel caso si debbano svolgere delle votazioni. Il presidente prima di aprire la seduta verifichera' la validita' delle deleghe presentate, ed a tale riguardo ogni socio ne potra' rappresentare al massimo uno. L'assemblea generale, tranne nei casi specificatamente contemplati delibera a maggioranza semplice di voti, e nel caso la votazione finisse in parita', risultera' determinante il voto di chi presiede. Ad ogni seduta il segretario e' tenuto a redigere il verbale, che firmato dallo stesso presidente sara' conservato tra gli atti dell'associazione. Copia del verbale rimarra' affissa all'albo dell'associazione per almeno quindici giorni successivi alla delibera dell'assemblea e anche in seguito sara' comunque messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
Possono essere eletti alle cariche sociali sia i soci ordinari sia quelli sostenitori purche' in regola con il versamento della quota annuale e di eta' non inferiore ai 18 anni, e con almeno 2 (due) anni consecutivi di attivita' dell'associazione.
Art. 13 - L'assemblea generale delibera:
- sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, ed a richiesta della maggioranza dell'assemblea il voto per le cariche sociali puo' avvenire in forma segreta.
Art. 14 - La validita' della tessera e' limitata all'anno solare in cui e' stata versata la quota sociale. La scadenza viene fissata al 31 dicembre.
Art. 15 - La qualifica di socio puo' decadere per i seguenti motivi:
- dimissioni: da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validita' della tessera per iscritto. Trascorso tale termine si intende tacitamente rinnovata l'iscrizione per l'anno successivo con conseguente versamento della quota sociale;
- morosita': causata dal ritardato pagamento della quota sociale superiore a 3 (tre) mesi e/o di altre quote dovute all'associazione;
- espulsione: deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi, ritenuti lesivi del decoro e del buon andamento delle attivita' dell'associazione per gravi violazioni dello statuto. Dopo 2 (due) anni dall'atto dell'espulsione puo' essere riproposta la domanda di riammissione che sara' sottoposta al parere del consiglio direttivo che ne aveva decretato l'espulsione. All'atto dell'espulsione il socio dovra' rendere la tessera e perdera' di fatto ogni diritto sul

patrimonio, sulle proprieta', le infrastrutture, i servizi ed i materiali dell'associazione;
- per decesso.

La quota associativa non e' trasferibile neppure per successione a causa di morte e non e' rivalutabile.

Art. 16 - L'ammissione all'associazione e' subordinata alla presentazione di regolare domanda scritta che verra' sottoposta al giudizio del consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento il consiglio stesso non e' tenuto a rendere conto all'interessato dei motivi di tale decisione; e' fatto obbligo l'accettazione dello statuto vigente, e a non adire le vie legali ogni qualvolta sorgessero contrasti all'interno dell'associazione e strettamente pertinenti ad essa. Eventuali controversie verranno esaminate dal consiglio direttivo che in mancanza di risoluzione, sottoporra' il caso al collegio dei probiviri. In caso di fallito accordo la vertenza verra' sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, due nominati dalle parti in causa, il terzo dal pretore del mandamento.

Art. 17 - Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato soltanto da un'assemblea generale in "sessione straordinaria" e decisa esclusivamente con la partecipazione di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio dell'associazione sara' devoluto ad altra associazione avente finalita' analoghe o a ente/associazione con finalita' di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Eventuali proposte atte alla modifica del presente statuto potranno essere presentate dal consiglio direttivo con domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto. Le proposte saranno esaminate dall'assemblea generale che sara' convocata entro trenta giorni. Per l'approvazione di dette modifiche dovra' raggiungersi una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Art. 19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere affisso all'albo dell'associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'assemblea di approvazione del medesimo.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 - L'associazione fornisce soltanto l'apporto culturale

52170/8

e bibliografico per il buon andamento di escursioni di studio di singoli soci o gruppi. E' resa nota la potenziale pericolosita' di ogni tipo di opera fortificata ed i rischi conseguenti a qualsiasi visita interna od esterna a queste strutture. E' pertanto esplicito che ogni socio si assume in proprio i rischi e le responsabilita' di ogni escursione.

Art. 21 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

F.to Muran Giovanni Pietro
Muran Massimo
Bobek Daniele
Giorgio Pertegato (L.S.)

E' copia, stesa su 8 facciate, conforme all'originale nei miei atti, che rilascio in esenzione dalle tasse di bollo per gli usi previsti dall'art. 5 della tabella allegato « B » al D.P.R. 26-10-1972 N. 642.
Pordenone. 24 MAR. 1998

GIORGIO DI LELLO NOTAIO IN PORDENONE

DR. PROC. GIORGIO PERTEGATO
NOTAIO IN PORDENONE

163 . 1998
781 Mod. I
L. 250000

n. 52170 di rep. n.2749 di fasc.

Atto costitutivo della
"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA SALVAGUARDIA DELLE FORTIFICAZIONI A NORD-EST"
con sede in Cavasso Nuovo
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno undici del mese di marzo
11 MARZO 1998
In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2.
Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone, collegio di Pordenone, sono comparsi i signori:
- MURAN GIOVANNI PIETRO, operaio, nato a Milano il 29 novembre 1957, con residenza e domicilio fiscale in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9 (MRN GNN 57S29 F205Q;
- MURAN MASSIMO, operaio, nato a Milano il 18 maggio 1962, con residenza e domicilio fiscale in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9 (MRN MSM 62E18 F205E); e
- BOBEK DANIELE, operaio, nato a Trieste l'11 ottobre 1964, con residenza e domicilio fiscale in Cormons (Gorizia), frazione Brazzano, via S.Rocco n. 20 (BBK DNL 64R11 L424S).
Detti comparenti cittadini italiani, della cui identita' personale io notaio sono certo, e che trovandosi nelle condizioni di legge, di comune accordo e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
1) E' costituita fra i comparenti un'associazione, senza fine di lucro, ai sensi degli art.36 e seguenti del c.c., sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA SALVAGUARDIA DELLE FORTIFICAZIONI A NORD-EST" o piu' brevemente "A.S.S.F.N.E.", con sede in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9.
2) Gli scopi, gli organi associativi, i loro poteri, le norme che regolano la convocazione delle assemblee e lo svolgimento delle stesse, nonche' tutte le altre norme regolanti l'attivita' dell'associazione, sono contenute nello statuto che, previa sottoscrizione delle parti e di me notaio, si allega al presente sub "A" a farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data ai comparenti.
3) L'associazione e' costituita fino al 31 dicembre 2030 con gli scopi di cui all'allegato statuto.
4) A comporre il primo consiglio direttivo, che restera' in carica per i primi 2 (due) anni, vengono dai comparsi eletti i signori:
- BOBEK DANIELE, nato a Trieste l'11 ottobre 1964, con residenza in Cormons (Gorizia), frazione Brazzano, via S.Rocco n. 20, presidente;
- MURAN GIOVANNI PIETRO, nato a Milano il 29 novembre 1957, con residenza in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9, segretario;

52170/2

- MURAN MASSIMO, nato a Milano il 18 maggio 1962, con residenza in Cavasso Nuovo, localita' Petrucco n. 9; e
- DE PIERO FIORENZO, nato a Cordenons l'8 gennaio 1968, con residenza in Cordenons, via del Tramit n.10, consiglieri.

5) A revisore dei conti, che restera' in carica per i primi 2 (due) anni, viene eletta dai comparsi la signora:
- ROSA CARMELINA, nata a Napoli il 30 maggio 1968, con residenza in Cormons (Gorizia), frazione Brazzano, via S. Rocco n.20, revisore dei conti.

6) Per tutto quanto non previto dal presente atto e dall'allegato statuto, valgono le norme del c.c. in materia di associazioni.

7) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di un mezzo foglio per una facciata e parte della seconda, viene da me letto ai comparsi, che l'approvano e confermano e con me lo sottoscrivono.

F.to Muran Giovanni Pietro
Muran Massimo
Bobek Daniele
Giorgio Pertegato (L.S.)